

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Prof. Avv. Raffaele Lener..... | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi..... | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. [Estensore] |

nella seduta del 18.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto e Diritto

Con nota del 26 ottobre 2009, La Banca comunicava alla debitore principale e ai suoi fideiussori “la revoca, con effetto immediato, delle facilitazioni a suo tempo accordate” e li invitava a provvedere con la massima sollecitudine – e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta – al pagamento di:

- euro 504,30 oltre interessi, spese e commissioni maturati e maturandi a decorrere dal 1° ottobre 2009, quale ammontare dell’apertura di credito utilizzata sul conto corrente ordinario;
- euro 504,30 oltre interessi, spese e commissioni maturati e maturandi a decorrere dal 1° ottobre 2009, quale ammontare dell’apertura di credito utilizzata sul conto corrente ordinario;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- euro 13.759,19 oltre interessi, spese e commissioni maturati e maturandi a decorrere dal 1° ottobre 2009, quale ammontare dello scoperto sul conto speciale per anticipi di fatture.

La banca avvertiva altresì la ricorrente che, in mancanza, avrebbe dato corso alle azioni legali ritenute più opportune per la tutela delle proprie ragioni di credito.

1.2 Il debitore principale, riscontrava la richiesta della banca il 6.11.2009, facendo presente che dette somme apparivano erronee.

Al fine di verificare, quindi, la correttezza degli importi richiesti e il “quantum debeatur”, anche in considerazione dei notevoli importi per spese, interessi e commissioni a vario titolo già addebitati dall’intermediario alla società garantita, la ricorrente chiedeva copia completa di:

- documentazione giustificativa della propria esposizione debitoria come riportata nella lettera della banca del 26/10/2009;
- documentazione sottoscritta in relazione all’utilizzo dei conti correnti, nonché di aperture di credito, anticipazioni, fidi, di scoperti di conto, ecc.;
- estratti conto completi dal 2007 alla data della richiesta, nonché giustificativo degli importi addebitati per spese, interessi e commissioni varie sul c/c ordinario e sul c/c speciale, salvo altri.

Il debitore principale, nell’occasione, manifestava la propria disponibilità per una sollecita e bonaria definizione di ogni rapporto in essere con l’intermediario, formulando comunque riserva di ripetizione, all’esito delle verifiche documentali, di ogni eventuale indebita somma pagata.

1.3 La banca forniva riscontro con nota del 12 novembre 2009, precisando che nella propria lettera del 26 ottobre 2009, in effetti, era stata erroneamente riportata per due volte la frase concernente la somma di euro 504,30 – oltre interessi, spese e commissioni – quale ammontare dell’apertura di credito utilizzata sul c/c ordinario.

Tenuto conto, quindi, del mero errore di trascrizione relativo a tale duplicazione della frase in questione, la banca ribadiva che per il resto le somme richieste erano esatte e invitava la ricorrente a versare il dovuto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1.4 La ricorrente replicava il 9 dicembre 2009, contestando il mancato riscontro della Banca alla propria istanza di documentazione, e formulava nuovamente la richiesta stessa, come sopra descritta.

La ricorrente, infine, diffidava la banca dall'esperire qualsiasi azione in suo danno, nonché dal richiedere o aggiungere ai predetti importi interessi, commissioni o spese in assenza della documentazione giustificativa da tempo richiesta.

1.5 Con speculari ricorsi del 23.02.2010, il debitore principale e i fideiussori di quest'ultimo, chiedevano all'Arbitro Bancario Finanziario di voler :

- ordinare alla Banca di depositare tutta la documentazione bancaria giustificativa della propria esposizione debitoria, esposizione riportata nella lettera della banca datata 26 ottobre 2009, e in particolare: (i) la documentazione sottoscritta per l'utilizzo dei conti bancari nn. [omissis] e [omissis] presso l'agenzia [omissis], nonché di aperture di credito, anticipazioni, fidi, scoperti di conto, etc.; (ii) gli estratti conto completi dal 2007 alla data della richiesta, con specifica degli importi addebitati per spese, interessi, commissioni o altri corrispettivi;
- ordinare alla banca di restituire le somme ad essa addebitate in violazione di disposizioni di legge o in assenza di espressa accettazione;
- valutare la legittimità delle richieste della banca alla luce della documentazione depositata;
- convocare personalmente le parti in contraddittorio.

1.6 In data 10.06.2010, perveniva all'Arbitro Bancario Finanziario comunicazione da parte del Ricorrente, debitore principale della Banca, nella quale veniva comunicata l'intervenuta transazione con la banca e la conseguente cessazione della materia del contendere.

1.7 E' pertanto venuta meno ogni ragione di contesa.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE